Civile Ord. Sez. 5 Num. 28440 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: Avviso di accertamento – Spese non deducibili – Riparto degli oneri probatori.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 7679/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

*– ricorrente –*

contro

FALLIMENTO ALTO TIRRENO COSENTINO s.p.a. in liquidazione (C.F. 02397810793), in persona del curatore fallimentare *pro tempore*

*– intimato –*

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 2801/2019, depositata il 30/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

**FATTI DI CAUSA**

1. A seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza per l'anno d'imposta 2010 emergeva che la società Alto Tirreno Cosentino s.p.a. in liquidazione: a) aveva omesso e/o irregolarmente tenuto le scritture contabili; b) aveva omesso di presentare la dichiarazione Unico 2011 e la dichiarazione Irap per l'anno d'imposta 2010; c) non aveva dichiarato ricavi ed altri proventi positivi di reddito per euro 5.939.170,00; d) aveva indicato costi ed altri componenti negativi per euro

6.308.641,79, di cui euro 1.723.731,07 ritenuti non deducibili ai sensi degli artt. 102 e 109 t.u.i.r.

Venivano, inoltre, accertati costi totali indetraibili, ai sensi degli artt. 19 e 19-*bis*.1, comma 1, lett. *h)*, del d.P.R. n. 633/1972, per l'importo di euro 1.094.999,27.

L'Amministrazione finanziaria notificava, quindi, alla società contribuente l'avviso di accertamento n. TD3030900635/2015, con il quale venivano determinati un reddito d'impresa ai fini Ires di euro 1.354.439,28, un valore della produzione netta ai fini Irap di euro 4.986.898,27 ed un'Iva indetraibile di euro 204.718,41, con conseguenti maggiori imposte per un totale di euro 897.003,00, oltre interessi e sanzioni.

L'atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Il giudizio di primo grado veniva interrotto a seguito del fallimento della società contribuente e poi riassunto dalla curatela fallimentare.

La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento, ritenendo lo stesso non adeguatamente motivato, in quanto basato su un rinvio acritico al processo verbale di constatazione, e, comunque, illegittimo, dovendo ritenersi esistenti ed inerenti i costi dedotti.

2. L'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale, pur ritenendo legittimamente motivato l'avviso di accertamento con il mero richiamo al contenuto del p.v.c., rigettava il gravame nel merito.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio, affidandosi a tre motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 16/10/2026.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., per aver la CTR confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento sebbene, come dedotto in primo grado in sede di controdeduzioni e reiterato successivamente in sede d'appello, la società contribuente non avesse sollevato alcuna contestazione in relazione ad alcuni dei rilievi inerenti ai costi non deducibili ai fini Ires ed Irap e ai costi non detraibili ai fini Iva.

In ossequio al principio di "non contestazione" di cui all'art. 115 c.p.c., i recuperi a tassazione non contestati avrebbero dovuto essere confermati. Ed invece i giudici d'appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., hanno omesso di pronunciarsi su tale eccezione, inerente alla validità quanto meno parziale dell'atto impositivo in ordine agli accertamenti non contestati.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 L'Ufficio ricorrente non riproduce, nei suoi esatti termini, il motivo di appello sul quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi, così violando il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2021, n. 28072; Cass. 13/06/2023, n. 16899).

1.3 L'inammissibilità discende anche dal rilievo per cui parte ricorrente non precisa di aver mantenuto fermo il motivo di gravame in questione fino all'udienza di discussione della causa, così contravvenendo ad altro principio, pure affermato da questa Corte, secondo cui la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 22/12/2021, n. 41205; Cass. 03/03/2010, n. 5087).

1.4 In ordine all'asserita condotta di "non contestazione", da parte della contribuente, di alcuni dei rilievi mossi con l'avviso di accertamento *de quo*, il motivo, proposto ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., è privo di specificità in quanto non riporta il contenuto degli atti processuali in tal senso rilevanti, in particolare del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CTP, in violazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 29/05/2024, n. 15058; Cass. 22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR, nel valutare il requisito di "inerenza" dei costi portati in deduzione, tenuto conto dei profili di antieconomicità ed incongruità delle spese, che, attenendo al rapporto di proporzionalità tra il *quantum* corrisposto ed il vantaggio conseguito, possono costituire indici sintomatici, da considerare a livello indiziario, della non inerenza dei costi all'attività d'impresa.

Nella specie, hanno errato i giudici d'appello nel sostenere che l'Ufficio non potesse contestare, ai fini sia delle imposte dirette che dell'Iva, l'antieconomicità ed incongruità dei ricavi e dei costi dedotti dalla contribuente.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 Difetta, invero, la specificità della doglianza, in quanto l'Ufficio ricorrente non indica i profili di antieconomicità ed incongruità dei costi riportati nell'avviso di accertamento, né gli elementi posti a fondamento degli stessi, che la CTR non avrebbe considerato, e neppure la parte dell'impugnata sentenza in cui la corte di merito avrebbe disatteso i predetti profili.

Il motivo, inoltre, riporta la giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza che gli elementi dell'antieconomicità ed incongruità assumono nella valutazione del requisito di inerenza dei costi, ma non formula una specifica critica avverso la sentenza impugnata, il cui contenuto, nella parte asseritamente censurata, non è affatto riportato né richiamato, neppure sinteticamente.

Dalle pagg. 10-12 della sentenza d'appello si evince, anzi, che la CTR ha preso in esame la sollevata questione, avendo dapprima sostenuto che «[…] *l'Amministrazione finanziaria* […] *può contestare l'incongruità e*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali*», e poi concluso, in relazione al caso di specie, che «*l'amministrazione finanziaria non ha addotto e men che meno ha dimostrato l'esistenza di elementi di incongruità e antieconomicità delle spese ritenute indeducibili, introducendo, sul piano probatorio, indici sintomatici della carenza di inerenza, pur se distinti da essa. Solo in presenza di detti elementi il contribuente poteva considerarsi onerato di dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali*».

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 109 e 101 del t.u.i.r., dell'art. 113 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza contraddittoria e priva di motivazione.

Invero, i giudici d'appello, pur avendo correttamente richiamato i principi inerenti al giudizio di inerenza dei costi ed all'onere probatorio gravante sul contribuente qualora l'Amministrazione contesti l'incongruità ed antieconomicità della spesa, hanno poi sostenuto che l'Ufficio aveva contraddittoriamente desunto l'indeducibilità dei costi dalla mancanza di documentazione giustificativa degli stessi, in quanto non esibita o non rinvenuta presso la società, con conseguente inesistenza o fittizietà delle spese dedotte, e che tale valutazione appariva, però, illogica in quanto basata su «*una documentazione che era – a dire dei verbalizzanti – impossibile esaminare perché inesistente*».

Così statuendo la CTR ha fatto ricadere sull'Ufficio le conseguenze della mancanza di documentazione in atti, che era da imputare esclusivamente alla contribuente, alla quale spettava dimostrare, in



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

maniera certa e precisa, le spese sostenute e la loro inerenza all'attività d'impresa.

La CTR ha poi sostenuto, in maniera del tutto infondata nonché immotivata, che «*Nel caso di specie non è dubbia la realtà delle spese oggetto di causa, né è controverso che esse siano correlabili con l'attività di impresa potenzialmente idonea a produrre utili*»: trattasi di affermazione avulsa dalla realtà, in quanto l'impugnato avviso di accertamento si fondava proprio sull'esclusione dell'esistenza di determinate spese o sull'esclusione della loro inerenza all'attività d'impresa.

E tale valutazione dell'Ufficio era basata non solo sulla rilevante circostanza del mancato rinvenimento e della mancata produzione della documentazione giustificativa delle spese, che già di per sé poteva costituire sintomo della probabile inesistenza o mancanza di inerenza delle stesse in riferimento ai parametri dell'incongruità ed antieconomicità, ma anche sulla non proporzionalità delle spese e sulla loro estraneità all'attività d'impresa.

La corte di merito ha poi proseguito assumendo che «*Quanto alla indeducibilità dei costi derivanti dalla fittizietà delle operazioni ritenute inesistenti, l'argomento presuntivo di inesistenza risulta smentito dall'ampia documentazione versata in atti dalla ricorrente*»: trattasi di motivazione apparente, in quanto non è specificato quali fossero i documenti aventi siffatta efficacia probatoria.

La sentenza della CTR è poi errata e contraddittoria laddove: a) ha ritenuto irrilevante, quale presupposto del recupero erariale, il mancato ritrovamento delle altre sedi utilizzate dalla contribuente per il deposito degli automezzi e l'omesso esame di fatture mai rinvenute, senza motivare sul punto; b) ha contestato il metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio nella ricostruzione del reddito, sebbene tale metodo fosse del tutto legittimo a fronte della totale mancanza di documentazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comprovante le operazioni *ex adverso* allegate, essendo consentito all'Amministrazione ricorrere ad elementi presuntivi dell'introito di maggiori ricavi; c) ha ritenuta acclarata la deducibilità dei costi controversi, pur avendo riscontrato varie anomalie e irregolarità sul piano contabile, in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; d) ha richiamato le deposizioni testimoniali rese dai dipendenti della società contribuente nel processo penale ai danni dell'amministratore unico, sebbene tali prove non potessero trovare ingresso nel processo tributario, essendo utilizzabili unicamente le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale.

In relazione ai costi sostenuti per il noleggio di cassoni, la CTR ne ha ritenuto ammissibile la deducibilità sebbene difettasse la certezza della loro esistenza, che avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del t.u.i.r., lo slittamento temporale della deducibilità ad un periodo d'imposta diverso da quello in esame. Nella specie, la contribuente non ha prodotto i contratti di noleggio, sicché l'Ufficio, dopo un'accurata analisi di congruità realizzata attraverso comparazioni con i prezzi di mercato mediamente praticati, ha quantificato nell'importo di euro 80,00 mensili, inferiore a quello indicato dalla contribuente, il valore congruo di noleggio dei cassoni da 25 MC, così determinando minori costi deducibili sulla base di elementi presuntivi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, con conseguente spostamento dell'onere probatorio a carico della controparte.

Meritevoli di censura sono anche le statuizioni contenute alle pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata in relazione alla deducibilità delle spese per carburanti e delle spese per assicurazioni.

In ordine alle prime, la CTR, pur riconoscendo che le schede carburanti fossero prive di dati fondamentali (come quelli relativi all'identificazione dell'automezzo ed al numero dei km complessivamente percorsi), ha comunque ritenuto di poter prescindere da tali lacune in quanto la "ripetitività" delle schede relative agli stessi automezzi, essendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questi appartenenti alla società, lasciava ritenere sussistente il requisito dell'inerenza. Tuttavia, l'incompletezza delle schede carburanti esibite rendeva le stesse prive di certezza in ordine ai costi effettivamente sostenuti ed era sintomatica di artificiose ricostruzioni postume del loro contenuto. In particolare, le lacunose schede carburanti violavano le disposizioni del d.P.R. n. 444/1997, che prescrive un dettagliato contenuto di tali documenti ai fini dell'accertamento dei consumi effettivi in relazione a ciascun automezzo: in mancanza degli elementi essenziali prescritti a livello normativo, i costi per carburanti non sono deducibili dal reddito d'impresa, né è detraibile la relativa Iva.

Per quanto attiene, poi, ai costi relativi alle assicurazioni degli automezzi, la CTR ha ritenuto deducibili gli stessi in presenza del requisito dell'inerenza, in quanto «*Poiché il concetto di inerenza va riferito all'attività e poiché gli automezzi in questione non possono che essere utilizzati esclusivamente per l'attività di trasporto dei rifiuti non è pensabile altra finalità* […]»: tuttavia, anche in tal caso la contribuente non ha assolto l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi dedotti, che non risultano essere stati effettuati nell'anno d'imposta in esame.

Infine, anche in ordine ai costi correlati al compenso versato all'amministratore della società contribuente, la corte di merito ne ha erroneamente affermato l'inerenza, sebbene non risultasse provata la relativa modalità di pagamento.

3.1 Il motivo è fondato nei termini che seguono.

3.2 Il comma 5 dell'art. 109 t.u.i.r. prevede, per quanto interessa in questa sede, che «*Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi* […] *sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi*».

Questa Corte, in tema di imposte sui redditi delle società, ha precisato che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava, però,



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 109, comma 5, t.u.i.r., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né potendo assumere rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

È stato, quindi, sostenuto che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono rilevare solo come elementi sintomatici, ossia come indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass. 11/06/2026, n. 19140; Cass. 11/08/2025, n. 23095; Cass. 07/05/2025, n. 11999; Cass. 12/07/2024, n. 19232; Cass. 27/01/2023, n. 2599; Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 26/09/2018, n. 22938; Cass. 06/06/2018, n. 14579), conformemente peraltro a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza unionale (Corte Giustizia, 25/11/2021, C-334/2020, Amper Metal Kft), sicché la nozione di inerenza finisce per attenere alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass. 12/08/2024, n. 22664; Cass. 17/01/2020, n. 902; Cass. 12/09/2019, n. 29179; Cass. 23/05/2018, n. 12738).

Si è, però, operata una distinzione al riguardo, essendosi precisato che le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria - che ritiene gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individua circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito - si traducono, per negare l'inerenza di un costo, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'Iva, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa (Cass. 18/01/2025, n. 1239; Cass. 28/12/2018, n. 33574; Cass. 17/07/2018, n. 18904).

Sul piano probatorio, è poi pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato, e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, gravi sul contribuente, anche ai fini della detrazione dell'Iva (Cass. 13/02/2025, n. 3747; Cass. 18/08/2022, n. 24880; Cass. 07/04/2022, n. 11324; Cass. 02/02/2021, n. 2224; Cass. 19/12/2019, n. 33915; Cass. 21/11/2019, n. 30366; Cass. 13/11/2019, n. 29404; Cass. 17/07/2018, n. 18904; Cass. 11/01/2018, n. 450). Tale prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19/04/2025, n. 10336; Cass. n. 33915/2019, cit.).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria - qualora ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati - può contestare l'inerenza con due modalità: precisamente, da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre, dall'altro, può addurre, anche con il ricorso ad indizi, l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non sia correlato all'impresa (Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 06/07/2021, n. 19168; Cass. 02/02/2021, n. 2224).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.3 Ebbene, a tali principi, pur in gran parte richiamati nella motivazione dell'impugnata sentenza (pagg. 8-11), la CTR non si è di fatto attenuta.

Invero, in primo luogo, i giudici d'appello, partendo dall'erroneo presupposto che nella specie non fosse controversa l'effettività e l'inerenza dei costi – sebbene tali profili fossero stati invece contestati con l'atto impositivo impugnato, come peraltro si desume proprio dal prosieguo della motivazione della stessa sentenza -, hanno sostenuto che il dubbio dell'Ufficio sull'inerenza dei costi, derivante dall'omessa esibizione e dal mancato rinvenimento di idonea documentazione giustificativa, non fosse condivisibile in quanto l'indeducibilità dei costi non poteva desumersi da una documentazione non esaminabile proprio perché inesistente.

Con tale asserzione, però, risulta violato l'onere probatorio operante in tema di costi deducibili, in quanto, posto che gravava sulla contribuente dimostrare in modo analitico la sussistenza dei costi e l'entità degli stessi, oltre che la loro inerenza all'attività d'impresa, l'assoluta carenza documentale non poteva riverberarsi in danno dell'Ufficio, che proprio su tale lacuna, nonché sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta in questione, aveva fondato l'accertamento induttivo e la presunzione di fittizietà delle operazioni, ma avrebbe dovuto semmai costituire elemento indiziario della insussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 109, comma 5, t.u.i.r. e 19 del d.P.R. n. 633/1972, rispettivamente in materia di deducibilità dei costi e di detraibilità della relativa Iva.

In mancanza di una documentazione di supporto dei costi asseritamente sostenuti, è invero legittima la negazione della deducibilità degli stessi, non essendo sufficiente accertare l'astratta riconducibilità dei costi indicati all'attività d'impresa.

3.4 La motivazione dell'impugnata sentenza risulta, poi, meramente apparente laddove si afferma che la presunzione di fittizietà delle



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

operazioni foriere dei costi portati in deduzione risulterebbe smentita dall'ampia documentazione prodotta dalla contribuente e dalle deposizioni rese dai dipendenti della stessa nel giudizio penale incardinato nei confronti dell'amministratore unico della stessa società contribuente, atteso che non vengono indicati i documenti a tal fine rilevanti, né il contenuto delle deposizioni testimoniali, sicché non è dato comprendere quale sia stato il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d'appello.

È pur vero che, nel processo tributario, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio ricorrente, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purché, però, tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione (Cass. 17/05/2026, n. 14620; Cass. 20/03/2013, n. 6918), che, nella specie, è del tutto mancata da parte della CTR, la quale non ha riportato, neppure sinteticamente, le deposizioni dei testi escussi in sede penale.

3.5 In forma del tutto apodittica i giudici d'appello hanno poi sostenuto l'emersione di «*un quadro probatorio complessivo che, mettendo insieme tutti gli elementi documentali ed anche presuntivi, consente di ritenere raggiunta in punto di fatto la prova che i costi relativi alle fatture elencate dagli stessi verbalizzanti siano interamente deducibili dal reddito d'impresa*», senza tuttavia minimamente specificare il contenuto e la rilevanza probatoria dei documenti solo genericamente richiamati, e ciò sebbene, per come riportato nella stessa sentenza impugnata, ci si trovasse «*in presenza di varie anomalie e irregolarità riscontrate sul piano contabile*», sicché sarebbe stato indispensabile specificare quali, tra le irregolarità contabili rilevate, potessero ritenersi superate alla luce del materiale istruttorio in atti.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.6 In particolare, in relazione ai costi ritenuti indeducibili dall'Ufficio in materia di assicurazione degli automezzi, noleggio dei cassoni, carburante impiegato e compenso dell'amministratore della società, la CTR ha ritenuto superabili i rilievi erariali assumendo, in sostanza, che l'inerenza dei costi, nonostante la mancanza e/o l'incompletezza della relativa documentazione, si desumeva dall'evidente riferimento degli stessi all'attività d'impresa, consistente nel trasporto dei rifiuti.

Tuttavia, deve rilevarsi che: a) per i costi di assicurazione, noleggio dei cassoni e compenso dell'amministratore, è apodittico sostenerne la deducibilità solo perché astrattamente connessi all'attività d'impresa, senza prima averne verificato l'esistenza, intesa come effettività delle relative operazioni, contestata dall'Ufficio per carenza della relativa documentazione; b) in ordine ai costi del carburante, la "ripetitività delle schede relative agli stessi automezzi", appartenenti alla società, non può sopperire all'incompletezza delle medesime schede, prive nella specie, come si desume dalla stessa sentenza d'appello, «*dei dati identificativi dell'automezzo, del numero dei km percorsi a fine mese e del numero dei km finali rilevabili dal contachilometri*», in quanto tale statuizione dei giudici d'appello si pone in contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di imposte dirette e Iva, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444/1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi e non surrogabile da altri documenti (Cass. 19/10/2018, n. 26448; Cass. 30/11/2016, n. 24409; Cass. 26/11/2014, n. 25122; Cass. 15/03/2013, n. 6606; Cass. 05/11/2008, n. 26539).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. In definitiva, va accolto il terzo motivo per quanto di ragione, inammissibili gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché si attenga ai principi esposti e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/10/2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale